

ATTO PRIVATO DI CONFERMA DI COSTITUZIONE E STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE

“UNA CASA PER POLLICINO”¹

L'anno 2000 (duemila) il giorno 5 (cinque) del mese di luglio, in Legnano, via Puecher n. 6, si sono riuniti i signori²:

- **Ivana Rita Vignati;**
- **Flavio Crepaldi;**
- **Alberto Vittorio Fedeli;**
- **Anna Amalia Bartosek;**
- **Massimiliano Pinto;**
- **Maria Rosaria Ferrari;**
- **Marco Colombo;**
- **Simona Magli;**
- **Claudia Antonia Vignati;**
- **Marco Anelli.**

I medesimi danno atto concordemente:

a) che in data 25 gennaio 1998 è stata costituita, con accordo verbale intercorso tra gli stessi, un'associazione senza fini di lucro, con sede in Legnano, via Puecher n. 6, allo scopo di perseguire finalità sociali e di solidarietà familiare, e in particolare per migliorare la qualità di vita delle famiglie, al fine di adempiere nel miglior modo possibile ai compiti che derivano dal matrimonio e dalla genitorialità;

b) che a tal fine l'Associazione ha promosso, animato e contribuito all'organizzazione di incontri di formazione per giovani coppie di sposi e genitori, nell'ambito della Parrocchia di San Vittore Martire, in San Vittore Olona

¹ L'atto di conferma di costituzione e lo statuto sono stati registrati presso l'Ufficio del Registro di Legnano in data 21 luglio 2000, al n. 2377, Serie 3, mentre le modifiche apportate in data 19 gennaio 2002 sono state registrate nel medesimo Ufficio in data 14 febbraio 2002, al n. 625, serie 3.

² Si riportano solo i nominativi dei soci fondatori, omettendo per esigenze di privacy i loro dati personali, anagrafici e fiscali.

(Mi), nei quali si sono affrontati i diversi temi connessi all'avvio della vita matrimoniale, all'accoglienza della vita e all'educazione dei figli, con un approccio pedagogico ispirato alla visione cristiana della vita; ha realizzato tra i soci e con altre famiglie momenti di mutua assistenza sia nel lavoro domestico che nell'accudimento dei figli; ha sostenuto e promosso la realizzazione di un progetto, la cui attuazione è ancora in fase di verifica, per l'accoglienza di minori in famiglie affidatarie, riunite in comunità familiari, al fine di evitare il più possibile l'inserimento in strutture assistenziali istituzionali;

c) che, con il presente atto, si intende formalizzare in idonea scrittura privata l'accordo verbale di costituzione intervenuto in data 25 gennaio 1998 e dotare l'Associazione di uno Statuto.

Tutto ciò premesso i presenti convengono e stipulano quanto segue:

1) si conferma l'accordo verbale intercorso tra i presenti in data 25 gennaio 1998, con il quale è stata costituita tra i presenti l'Associazione di solidarietà familiare, come meglio specificato *supra* lett. a;

2) si conferisce all'Associazione di Solidarietà familiare la denominazione **“Una casa per Pollicino”** (in seguito “Associazione”), confermandone la sede legale in Legnano, via Puecher n. 6³;

3) l'Associazione è retta dallo Statuto che segue, in conformità alla Legge Regionale 6 dicembre 1999 n. 23 e alla Legge Regionale 16 settembre 1996 n. 28;

4) viene determinato all'unanimità in 3 (tre) il numero dei componenti del primo Consiglio Direttivo, per il quale vengono eletti per acclamazione i seguenti soci fondatori, nonché nominati tra gli stessi il Presidente e il Vice Presidente:

- **Alberto Vittorio Fedeli**, Presidente e Legale Rappresentante;

- **Ivana Rita Vignati**, Vice Presidente;

- **Flavio Crepaldi**, Consigliere;

³ In data 19 gennaio 2002, l'Assemblea dei soci ha deliberato lo spostamento della sede legale in **San Vittore Olona (Mi), via Madre Teresa di Calcutta n. 18.**

5) i presenti soci fondatori approvano all'unanimità che la quota di contributo ordinario annuale a favore dell'Associazione è stabilita in Lire 10.000 (diecimila), salvo modifica da parte delle successive Assemblee dei soci aderenti;

6) i presenti soci fondatori approvano all'unanimità il seguente:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE

“UNA CASA PER POLLICINO”⁴

Art. 1 – Principi di organizzazione e durata.

1. L'Associazione di solidarietà familiare denominata “Una Casa per Pollicino”, costituita in data 25 gennaio 1998, con sede in San Vittore Olona, via Madre Teresa di Calcutta n. 18, è una associazione senza fini di lucro, né diretto né indiretto, che si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa, nonché alla partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione degli organi sociali.

2. L'associazione ha durata illimitata.

3. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni della Regione Lombardia, senza necessità di una deliberazione assembleare.

Art. 2 – Scopi e finalità

1. L'Associazione persegue finalità di solidarietà familiare, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. a) e b) della Legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23, assumendo in particolare le seguenti iniziative:

a) attivare e sostenere attività per la formazione dei fidanzati, dei genitori e degli sposi, anche in collaborazione con le strutture educative presenti sul territorio, privilegiando in particolare il rapporto con la Parrocchia di San Vittore Martire, in San Vittore Olona;

⁴ Si riporta il testo vigente, con le modifiche introdotte dall'Assemblea dei soci in data 19 gennaio 2002 (le modifiche sono evidenziate in corsivo).

- b) promuovere progetti a favore delle famiglie, con particolare riferimento a quelle monoparentali o in situazione di difficoltà economica, sociale, psicologica, educativa;
- c) organizzare aiuti e sostegni per i genitori, al fine di favorire la permanenza dei bambini nelle loro famiglie, anche in collaborazione con strutture e servizi pubblici o di privato sociale presenti sul territorio;
- d) promuovere una rete di famiglie, al fine:
- di rendere disponibili adulti, che gratuitamente e in modo volontario, offrano accoglienza e accudiscano i bambini, in caso di assenze temporanee dei genitori e di mancanza di altri parenti;
 - di favorire l'inserimento dei minori in famiglie affidatarie, anche attraverso la costituzione di comunità familiari;
 - di creare momenti di mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare;
- e) realizzare attività ludiche ed educative per l'infanzia;
- f) promuovere le iniziative più opportune per la diffusione di una cultura a favore della famiglia, della vita e di apertura alle esperienze dell'adozione e dell'affido;
- g) promuovere iniziative di incontro e di scambio delle esperienze familiari, al fine di potenziare e sostenere il ruolo educativo delle famiglie, di favorire il benessere delle relazioni coniugali e familiari, di ridurre il disagio psicologico, sociale e relazionale che può nascere all'interno del nucleo familiare.

Art. 3 – Soci dell'Associazione.

1. Possono aderire all'Associazione, assumendo a tutti gli effetti la qualifica di soci, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo Statuto e di impegnarsi a operare concretamente per realizzare gli scopi e le finalità dell'Associazione.
2. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 4 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

1. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

2. I soci cessano di appartenere all'Associazione, senza oneri per gli stessi:

- a) per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni;
- c) per decesso;
- d) nei casi di gravi inadempienze alle norme statutarie o per motivi di ordine morale.

3. L'esclusione nei casi previsti dalle lett. b) e d) del precedente comma, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione e all'espulsione sono appellabili dagli interessati avanti il Collegio dei probiviri.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci.

1. I soci hanno pari diritti, doveri e dignità. L'Associazione garantisce i diritti inviolabili della persona all'interno della vita associativa.

2. La quota associativa a carico dei soci è deliberata dall'Assemblea. La quota è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione, con il versamento di contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.

3. I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente o per delega;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, contribuendo altresì alla loro programmazione e organizzazione;
- d) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- e) di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, senza oneri per gli stessi.

4. I Soci sono obbligati:

- a) a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- b) a pagare la quota associativa;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 6 – Risorse economiche.

L'associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dello Stato, della Regione, di enti e istituzioni pubbliche;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici;

Art. 7 – Organi sociali.

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei probiviri.

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art. 8 – Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

2. I compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, nonché i componenti del Collegio dei probiviri;

- b) approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- d) deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- e) fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci;
- f) deliberare lo scioglimento, nominare il liquidatore e disporre in merito alla devoluzione dei beni.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

4. La convocazione è fatta in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è reso pubblico con lettera inviata ai soci, da recapitare almeno cinque giorni prima.

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocare l'Assemblea sulle questioni indicate dai richiedenti, con avviso che deve essere comunicato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

6. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- a) del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- b) della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. *Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto e per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.*

9. Di ogni Assemblea verrà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario ed annotato nell'apposito libro sociale.

10. Il libro sociale contenente le deliberazioni dell'Assemblea è conservato a cura del Segretario e rimane depositato nella sede sociale a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 9- Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, secondo quanto la stessa Assemblea intenderà deliberare. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione e un Vice Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, nonché quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Compete al Consiglio Direttivo:

a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

b) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre e il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;

c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

d) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

e) nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo;

f) accogliere o respingere, previo contraddittorio, le domande degli aspiranti soci;

g) deliberare in merito alla perdita della qualifica di socio e in merito alle espulsioni, nel rispetto del contraddittorio;

h) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, gli astenuti concorrono a formare il numero legale. Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto; quest'ultima modalità sarà adottata ogni qualvolta si tratti di decisioni concernenti persone.

Di ogni adunanza dovrà essere redatto verbale che il Presidente e il Segretario avranno l'obbligo di sottoscrivere e di annotare nell'apposito libro sociale, il quale sarà conservato a cura del Segretario, e depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 10 – Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Il Presidente cessa dalla carica alla scadenza del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli rappresenta l'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, vigila sulla corretta osservanza delle norme che regolano l'Associazione e sull'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi nonché la rappresentanza dell'Associazione nei giudizi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria.

Art. 11 – Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente.

1. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei suoi componenti, Il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla carica di consigliere; in mancanza si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea, convocata entro tre mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo presidente, a norma dell'art. 10, comma 1.

Art. 12 – Il Segretario

1. Il Segretario, eletto a norma dell'art. 9, comma 4, lett. e), svolge compiti di natura amministrativa e organizzativa, con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci, della documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 13 – Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea fra i soci non ricoprenti cariche negli organi sociali. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Esso decide *ex bono et equo* sulle controversie tra organi dell'Associazione e tra questi e singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole. Il Collegio decide altresì sui ricorsi presentati dai soci in caso di espulsione nonché dagli aspiranti soci in caso di mancata ammissione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

Art. 14 – Esercizio sociale.

1. L'esercizio sociale ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione.

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. *Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

2. *Lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci.* Nella stessa seduta si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni che residuano dopo

l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni o enti operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, nel rispetto dell'art. 2 della Legge Regionale 16 settembre 1996 n. 28.

In ogni caso, il patrimonio sociale non potrà essere ridistribuito tra i soci.

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni, con particolare riferimento alla Legge Regionale 6 dicembre 1999 n. 23 e alla Legge Regionale 16 settembre 1996 n. 28.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 5 luglio 2000

Viviana Rita Vignati

Maria Rosaria Ferrari

Flavio Crepaldi

Marco Colombo

Alberto Vittorio Fedeli

Simona Magli

Anna Amalia Bartosek

Claudia Antonia Vignati

Massimiliano Pinto

Marco Anelli